



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

Non esclusa la rilevanza penale delle false valutazioni in bilancio

Con l'entrata in vigore della nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c. ad opera della L. 69/2015, ci si è interrogati in merito al significato del termine "fatti materiali rilevanti", per comprendere se le false valutazioni in bilancio potessero avere una rilevanza penale o meno.

Larga parte della dottrina si è orientata verso l'irrelevanza penale delle valutazioni estimative e la **Cassazione (n. 33774/2015)**, muovendo dal confronto fra vecchio e nuovo testo dell'art. 2621 c.c., ha ritenuto che a seguito dell'eliminazione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" i segmenti di bancarotta riconducibili ai falsi in bilancio derivanti da valutazioni non debbano più essere ricompresi nella fattispecie.

Il tema, in realtà, era già stato ampiamente dibattuto in sede parlamentare, ove si è giunti a conclusioni diametralmente opposte a quelle sostenute fino ad ora. Può essere, dunque, opportuno ripercorrere parte dell'iter parlamentare che ha portato all'approvazione del nuovo testo dell'art. 2621 c.c.

In particolare, nel resoconto stenografico dell'audizione del 6 maggio 2015 in Commissione Giustizia della Camera del Coordinatore del Dipartimento di diritto penale dell'economia, affari civili societari e reati fallimentari presso la Procura di Milano, Francesco Greco viene posto l'accento su "l'unico punto veramente critico" della proposta di legge sulle false comunicazioni sociali, rappresentato dalla formula "fatti materialmente rilevanti".

Segue una completa analisi dell'exkursus normativo relativo al falso in bilancio, al termine del quale Greco afferma che "nel bilancio non vengono esposti fatti, ma vengono esposte grandezze rappresentative della realtà sottostante secondo determinati criteri, i cosiddetti principi contabili". Inoltre, "l'idea di contrapporre questo (il fatto materiale rilevante) alle valutazioni è un'idea che, sicuramente, non passerà in giurisprudenza".

Proseguendo la disamina del problema, l'intervento citato conclude affermando che "sarebbe veramente singolare che si decidesse di riaprire la porta principale al falso in bilancio e di escludere le valutazioni. Il 99% delle poste del falso in bilancio sono valutazioni". Si suggerisce che "se si ritiene che i fatti materiali rilevanti siano comprensivi anche delle valutazioni, come tutti gli studiosi in passato hanno sempre ritenuto, basta scriverlo nella relazione, in modo che anche l'interprete capisca che si voleva dire un'altra cosa".

Nel seguito della discussione i deputati intervenuti si dichiarano sostanzialmente concordi con quanto affermato da Greco e il relatore di maggioranza, David Ermini, dichiara di credere che "nelle relazioni le modifiche che vi venivano proposte dal dottor Greco sulla via interpretativa

possano essere tranquillamente fatte”, non potendo invece intervenire sul testo della norma in quanto è necessario che il provvedimento diventi legge in modo molto rapido.

In sede di discussione sulle linee generali della proposta di legge sul falso in bilancio si legge infatti chiaramente che, come già accennato, “il dottor Greco ha concentrato l’attenzione sull’unico punto che potrebbe essere considerato veramente critico, rappresentato dalla formula «fatti materiali rilevanti» introdotta con il disegno di legge”. A questo proposito Ermini scrive testualmente: “il concetto di fatto non è nuovo al sistema. A questo proposito è stato ricordato che il termine materiale è stato mutuato dall’inglese («material fact»). In inglese «material» significa rilevante. La nozione di «fatto materiale rilevante» non si contrappone a quella di «fatto immateriale». D’altro canto, la semplice lettura delle disposizioni del codice civile, dagli articoli 2423 e seguenti, che fissano i parametri fondamentali per la redazione del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico, chiarisce che tutte le voci e le poste importano la traduzione, in grandezze convenzionali, di elementi necessariamente fattuali”.

Dalla lettura di tali interventi, non parrebbero quindi esserci dubbi in merito all’interpretazione del legislatore circa la rilevanza penale delle valutazioni. La Cassazione è peraltro recentemente tornata sull’argomento mutando prospettiva: “il riferimento ai fatti materiali quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà non vale ad escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch’essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale” (informazione provvisoria n. 13/2015 relativa all’udienza pubblica del 12 novembre 2015).

Per quanto riguarda la possibile responsabilità degli enti *ex D.Lgs 231/2001*, è quindi suggeribile predisporre l’aggiornamento del modello organizzativo ponendo adeguati presidi anche con riferimento alle valutazioni di bilancio. Considerato, infatti, che il giudizio in merito all’adeguatezza di tale modello viene effettuata *ex post*, seppur in attesa della pubblicazione della motivazioni della nuova pronuncia della Cassazione, non si può già oggi non tenere conto dell’interpretazione autentica fornita al riguardo dal legislatore in sede di approvazione del provvedimento.

Grottaferrata, 14 gennaio 2016

Cristiano Cavallari